

14 Giugno 2019

Il **DPR 146/18 entrato in vigore il 24 Gennaio 2019** è andato a sostituire il DPR 43/12 che per circa sette anni ha dettato le linee-guida per la manutenzione degli impianti di condizionamento contenenti gas refrigeranti.

I cambiamenti importanti sono 2:

1. Periodicità dei controlli da effettuare e metodo di misura
2. Tenuta dei registri di apparecchiatura e nuova banca dati

Periodicità dei controlli da effettuare e metodo di misura

Il vecchio DPR stabiliva che gli impianti di climatizzazione dovevano essere controllati in base alla carica di refrigerante contenuta al loro interno, indipendentemente dalla tipologia di gas refrigerante contenuto. A partire da 3 Kg di gas contenuti all'interno dell'impianto i controlli potevano essere annuali, semestrali o trimestrali.

Il nuovo DPR 146/18 cambia il metro di misura per effettuare i controlli e invece di prendere solo in considerazione il QUANTITATIVO di gas refrigerante tiene in considerazione anche la TIPOLOGIA secondo il parametro del GWP di ogni gas refrigerante.

Il GWP è un parametro tecnico che indica quanto un refrigerante è dannoso se disperso in ambiente. **Più è alto il numero più il gas INQUINA!** Di conseguenza chi possiede un impianto più inquinante deve effettuare dei controlli più frequenti proprio per scongiurare il rischio di perdite e inquinamento.

Il metro di misura sono le Tonnellate equivalenti di CO2 calcolate secondo il GWP di ogni gas.

TABELLA CONTROLLI - NUOVO DPR 146/18

| | ≥ 500 Ton-equiv di CO2 | ≥50 e <500 Ton-equiv di CO2 | ≥5 e <50 Ton-equiv di CO2 |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Senza sistema rilevamento perdite | Ogni 3 mesi | Ogni 6 mesi | Ogni 12 mesi |

Esempio:

Per calcolare le Tonnellate equivalenti di CO2

Si moltiplica la quantità di refrigerante, espressa in tonnellate (Kg/1000) per il GWP di 3 Kg di gas refrigerante R410 (GWP 2088):

$$(3/1000) \times 2088 = 0,003 \times 2088 = 6,26 \text{ Ton-equiv di CO2}$$

Nella tabella che segue vi abbiamo semplificato il lavoro e abbiamo fatto noi i calcoli per i gas refrigeranti più utilizzati nel campo della climatizzazione ambiente.

| Refrigerante< | GWP | 5 Ton-equiv di CO2 | 50 Ton-equiv di CO2 | 500 Ton-equiv di CO2 |
|---------------|------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| R-32 | 675 | 7,41 Kg | 74,07 Kg | 740,7 Kg |
| R-134a | 1430 | 3,50 Kg | 34,96 Kg | 349,6 Kg |
| R-407c | 1774 | 2,82 Kg | 28,18 Kg | 281,8 Kg |
| R-410a | 2088 | 2,39 Kg | 23,95 Kg | 239,5 Kg |

Come si può notare, la frequenza di controllo cambia in base al **tipo di refrigerante e al quantitativo**.

A seguito di questa variazione gli impianti soggetti al DPR 146/18 (Fgas) che devono obbligatoriamente fare i controlli sono **tutti gli impianti che contengono al loro interno gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente**.

TENUTA DEI REGISTRI DI APPARECCHIATURA E NUOVA BANCA DATI

Il vecchio DPR 43/12 aveva introdotto, per tutti gli impianti soggetti ai controlli periodici Fgas, l'obbligo da parte del manutentore di redigere un libretto cartaceo chiamato "**registro dell'apparecchiatura**".

Questo registro aveva il compito di tenere traccia di tutto quello che succedeva sul nostro impianto di climatizzazione dal momento dell'installazione proseguendo con la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione che si effettuavano durante gli anni.

A seguito dei controlli periodici, dopo aver aggiornato il registro dell'apparecchiatura, il proprietario dell'impianto o il manutentore dovevano effettuare, una volta l'anno, una comunicazione all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Tramite apposito sito dedicato, la comunicazione online ISPRA andava a tenere traccia delle attività di manutenzione e riparazione effettuate durante l'anno per monitorare il gas refrigerante.

Ora con il nuovo DPR 146/18 **i registri dell'apparecchiatura cartacei scompariranno** a favore di una **nuova banca dati online** che sarà messa a disposizione a partire dal **24 Settembre 2019 dalla Camera di Commercio locale**.

I vecchi registri dell'apparecchiatura cartacei dovranno essere conservati.

A partire da tale data tutte le operazioni che coinvolgono gas refrigerante o apparecchiature che contengono gas refrigerante dovranno essere comunicate sulla banca dati della Camera di Commercio.

Operazioni come:

- **Vendita di apparecchiature o gas refrigerante**
- Installazione di apparecchiature
- Manutenzione periodica
- Riparazione straordinarie
- Smaltimento e dismissione di apparecchiature.

La dichiarazione ISPRA sarà completamente sostituita dalla banca dati della camera di commercio dove si andrà a comunicare tutto quello che succede sul nostro impianto dalla data di installazione/vendita fino alla sua dismissione.

OBBLIGHI PER LE PERSONE NEL SETTORE DELLA REFRIGERAZIONE

Devono iscriversi al Registro FGAS e ottenere il certificato le persone che svolgono, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse *ed anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero* (Regolamento 2015/2067 ex Regolamento 303/2008), le seguenti attività:

- a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- c) installazione;
- d) riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) *smantellamento*.

Rispetto alla normativa previgente, Il D.P.R. 146/2018 introduce alcune modifiche in relazione al campo di applicazione:

- obbligo di iscrizione e certificazione anche per le persone che svolgono **attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero**
- obbligo di iscrizione e certificazione per le persone che svolgono **attività di smantellamento** di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e di *celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero*.

Per le persone già iscritte al Registro FGAS in base alla normativa precedente (Regolamento 303/2008) l'iscrizione verrà convertita d'ufficio al nuovo regolamento CE/2067/2015.

Le persone già iscritte e certificate:

- potranno continuare a svolgere l'attività per la quale hanno già ottenuto il certificato in base al regolamento 303, sino a scadenza del certificato.
- per svolgere l'attività anche su **celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero** dovranno richiedere all'organismo di certificazione una estensione del certificato, senza modificare la propria pratica di iscrizione.
- potranno svolgere l'attività di smantellamento senza alcuna estensione.

OBBLIGHI PER LE IMPRESE NEL SETTORE DELLA REFRIGERAZIONE

Le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato in base al Regolamento CE 2015/2067.

Le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero **sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS ma non devono ottenere un certificato.**

L'ambito della certificazione viene inoltre esteso anche alle attività di smantellamento: le imprese che svolgono tale attività devono iscriversi e ottenere il certificato.

Per le imprese già iscritte al Registro in base al Regolamento 303/2008:

- l'iscrizione verrà convertita d'ufficio al nuovo regolamento CE/2067/2015 per le apparecchiature fisse.
- I certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 restano validi sino alla scadenza e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per le apparecchiature fisse.

- Le imprese che intendono estendere l'attività anche alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero dovranno modificare la propria iscrizione al Registro presentando, via telematica, una pratica di variazione ma non sono soggette, limitatamente all'attività aggiuntiva, ad obbligo di certificazione.

CHI HA DIRITTO A DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ?

In base all'articolo 12 del D.P.R. 146/2018, alcuni soggetti possono avvalersi di una deroga temporanea all'obbligo di certificazione.

In particolare:

1. **E' prevista una deroga di 2 anni** dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra a condizione che le persone:

a) siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante;

b) svolgano l'attività in questione sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per tale attività e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

2. **E' prevista una deroga di 1 anno** dall'obbligo di certificazione le persone che svolgono attività

a. su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

b. di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

c. di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

a condizione che le persone

- siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l'attività in questione,

- svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività

3. **Hanno diritto a 1 anno di deroga** dall'obbligo di attestazione le persone che svolgono attività

a. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore;

a condizione che le persone

- Siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l'attività pertinente, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

CHI E' ESENTE DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ?

Sono escluse dagli obblighi di certificazione e iscrizione:

a) **le persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura** di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, **purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;**

b) **le persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente**, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 20, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067.

COME EFFETTUARE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO

Persone ed imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati oltre che recupero di gas e controllo delle perdite devono iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese

Nel dettaglio i soggetti obbligati all'iscrizione sono indicati negli articoli 7,8, 9 e 10 del D.P.R. 146/2018.

L'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via telematica, tramite la scrivania telematica, accessibile con firma digitale dal sito **www.fgas.it**.

Sul sito **https://www.fgas.it/Modulistica** sono disponibili i facsimili della modulistica.

i versamenti da effettuare per le pratiche di iscrizione persona ed impresa sono i seguenti

- per le persone 13,00 € di diritto di segreteria e 16,00 € di imposta di bollo
- per le imprese 21,00 € di diritto di segreteria e 16,00 € di imposta di bollo

I versamenti vanno effettuati con le modalità indicate da ciascuna Camera di commercio nell'area "Cciaa e versamenti" disponibile sul sito <https://www.fgas.it/Home/Contatti> e, in corso di compilazione, nella sezione Pagamenti

E' sempre possibile versare i diritti con carta di credito.

La Camera di commercio competente è quella capoluogo di regione.

L'accesso avviene mediante dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione e sottoscrizione o SPID, intestato al titolare della pratica (persona che si iscrive o legale rappresentante dell'impresa) o ad un soggetto da esso delegato.

Il soggetto che si deve iscrivere e non è in possesso di firma digitale può:

richiedere la firma alla propria camera di commercio delegare alla presentazione della pratica un soggetto terzo (associazione, commercialista, consulente) munito di firma digitale. In quel caso dovrà sottoscrivere una procura in carta semplice prodotta automaticamente dal registro nel corso della compilazione: tale delega dovrà essere inviata insieme alla pratica.

Al momento dell'iscrizione che avviene esclusivamente via telematica tramite il sito www.fgas.it, imprese e persone devono comunicare:

- Dati anagrafici (per le imprese vengono ripresi in automatico dal Registro imprese).
- Persona di riferimento (interna o esterna), ovvero la persona alla quale l'amministrazione può (e potrà in futuro) rivolgersi per chiarimenti inerenti la posizione iscritta. Può trattarsi della persona, del legale rappresentante o di altra persona dell'impresa, o di un consulente.
- Attività che la persona o impresa intende svolgere: per le persone le attività sono indicate dall'articolo 7 e 9 del D.P.R. 146/2018, mentre per le imprese sono indicate negli articoli 8 e 10 del medesimo D.P.R.
- Eventuale delega, se la firma digitale è a nome di soggetto diverso dalla persona o dal legale rappresentante dell'impresa.

Una volta trasmessa la pratica di iscrizione l'utente ottiene, all'indirizzo indicato nella pratica, una notifica di avvenuto ricevimento

La Camera di commercio, dopo avere terminato l'istruttoria con esito positivo, invierà, sempre all'indirizzo di posta elettronica indicato da colui che presenta la pratica, una notifica comunicando il numero di iscrizione (PR.... per le persone e IR.... per le imprese).

Dalla propria area riservata l'utente potrà scaricare la pratica inviata e l'attestato contenente il numero di iscrizione.

Nel caso la pratica contenga anomalie che impediscono l'accoglimento, la Camera di commercio invierà, sempre all'indirizzo di posta elettronica indicato da colui che presenta la pratica, una notifica di respingimento riportante le anomalie rilevate.

Il compilatore potrà riprendere la pratica, correggerla e ritrasmetterla.

Sul sito www.fgas.it sono disponibili due video didattici che illustrano le modalità di presentazione delle pratiche di iscrizione da parte di persone ed imprese.

TENUTA DI REGISTRI E LIBRETTI

Il D.P.R. 146/2018 non prevede alcun obbligo di tenuta del registro dell'apparecchiatura e del libretto per la climatizzazione.

In capo alle persone e alle imprese certificate vige l'obbligo di comunicare alla Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, una serie di informazioni a seguito dell'installazione dell'apparecchiatura, degli interventi di controllo, manutenzione e riparazione delle apparecchiature, e dello smantellamento delle stesse.

Questa comunicazione verrà effettuata via telematica entro 30 giorni dall'intervento.

Gli operatori delle apparecchiature verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le informazioni.

*P.S.: In base all'articolo 2 del D.P.R. 146/2018 è considerato **operatore** il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto.*

A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;*
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);*
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.*

OBBLIGHI PER RIVENDITORI

I rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali. In particolare l'obbligo di comunicazione alla Banca dati, per quanto riguarda il comparto vendita, ricorre per i seguenti soggetti:

- le società che forniscono f-gas, anche con modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare, all'atto della vendita, gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche nonché la quantità e la tipologia di gas venduto;
- le società che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori dovranno comunicare, all'atto della vendita, la tipologia di apparecchiatura e l'anagrafica dell'acquirente con la dichiarazione di quest'ultimo recante l'impegno a far effettuare l'installazione da un'impresa certificata. Se il venditore offre all'utilizzatore finale anche il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, tale dichiarazione deve essere rilasciata dal venditore. Qualora, infine, l'acquirente sia un'impresa certificata, dovrà essere trasmesso il numero del certificato.

PER QUALI APPARECCHIATURE VANNO COMUNICATI I DATI?

I dati vanno comunicati a seguito di interventi di installazione, controllo, riparazione, manutenzione e smantellamento svolte su

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;

Chi deve comunicare informazioni in relazione alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS ?

Le informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati vanno comunicati da:

- imprese in possesso di certificato (anche rilasciato da altro stato membro) che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra;

Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione (ad esempio in quanto si tratta di impresa soggette ad obbligo solo di iscrizione oppure di imprese proprietarie di apparecchiature che si avvalgono di personale interno) le comunicazioni vanno effettuate da:

- persone fisiche in possesso di certificato (anche rilasciato da altro stato membro) per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra,
- commutatori elettrici.

DA QUANDO È OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE?

L'obbligo di effettuare la comunicazione delle informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS, **decorre a partire da 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, cioè dal 24 settembre 2019**

QUANDO VANNO COMUNICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SMANTELLAMENTO DI APPARECCHIATURE CONTENENTI FGAS

L'impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata

a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

- a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) data e luogo di installazione;
- d) tipologia di apparecchiatura;
- e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
- g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;
- i) eventuali osservazioni.

L'impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata,

a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento

di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

- a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) tipologia di apparecchiatura;
- d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
- i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
- l) eventuali osservazioni.

L'impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata

che esegue lo smantellamento delle apparecchiature, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:

- a) data e luogo di smantellamento;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) tipologia di apparecchiatura;
- d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
- f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
- g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento;
- h) eventuali osservazioni.

LA COMUNICAZIONE VA EFFETTUATA ENTRO 30 GIORNI DALL'INTERVENTO.

CHE DIFFERENZE CI SONO TRA ATTESTATO E CERTIFICATO?

In base a quanto prevede il D.P.R. 146/2018, l'**attestato** viene rilasciato unicamente alle persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Per lo svolgimento di questa attività le persone devono quindi iscriversi al registro ma non sono tenute ad ottenere un certificato.

Il **certificato** viene rilasciato a persone ed imprese che svolgono attività diverse quali :

- a) installazione, manutenzione o riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore o di celle frigorifero o rimorchi frigorifero;
- b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori;
- c) installazione, manutenzione o riparazione e recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori elettrici;
- d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

Quindi attestato e certificato sono destinati a soggetti diversi per svolgere attività diverse.

OBBLIGHI PER I RIVENDITORI

QUALI DATI DI VENDITA DEVONO COMUNICARE LE IMPRESE CHE FORNISCONO FGAS SERRA AGLI UTILIZZATORI FINALI

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas comunicano alla Banca

dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

QUALI SONO I RIVENDITORI COINVOLTI DAL D.P.R. 146/2018?

Il D.P.R. 146/2018 prevede alcuni obblighi per

- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato.
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali

Questi soggetti devono

- in base all'articolo 16 c.9 del D.P.R. iscriversi al Registro telematico nazionale
- in base all'articolo 16 commi 2 e 3 del D.P.R. comunicare i dati di vendita dei gas fluorurati e delle apparecchiature.

QUALI DATI DI VENDITA DEVONO COMUNICARE I RIVENDITORI DI FGAS?

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra ai fini dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas e per cui è richiesto un certificato o un attestato, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

QUALI DATI DI VENDITA DEVONO COMUNICARE LE IMPRESE CHE FORNISCONO APPARECCHIATURE NON ERMETICAMENTE SIGILLATE CONTENENTI FGAS AGLI UTILIZZATORI FINALI ?

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell'acquirente;
- d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata

a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale.

Nei casi in cui il venditore offra all'utente finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

DA QUANDO DECORRONO GLI OBBLIGHI PER I RIVENDITORI DI FGAS E DELLE APPARECCHIATURE CHE LI CONTENGONO?

L'obbligo di comunicare i dati delle vendite decorre dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R., cioè dal 24 luglio 2019

La Banca Dati verrà avviata in anticipo per permettere la predisposizione delle procedure di inserimento che potranno essere sia con inserimento manuale che con trasferimento massivo mediante file di formato standard.

OBBLIGHI PER INSTALLATORI E MANUTENTORI

L'obbligo di comunicazione alla Banca dati, per il comparto installatori e manutentori, riguarderà le imprese certificate o, nel caso non ricorra l'obbligo di certificazione, le persone fisiche nel caso **vengano installate**:

- apparecchiature fisse di refrigerazione;
- apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.

Fgas: Precisazioni relative al registro telematico nazionale

Scadenze relative al registro telematico nazionale del 2019 per il settore impianti e installazione:

1) **Imprese non iscritte al Registro Telematico Nazionale al 24/01/2019**, che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono:

scriversi al Registro Telematico Nazionale

-Versare i diritti di segreteria

-Entro 8 mesi dall'iscrizione devono ottenere la certificazione del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di esecuzione, pena cancellazione dal Registro

-Validità certificato 10 anni

-Rinnovare certificato entro 6 mesi dalla scadenza su richiesta dell'interessato

2) **Imprese e persone già iscritte al Registro Telematico Nazionale al 24/01/2019 ma non ancora certificate:**

- devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine del 24 settembre 2019. Il mancato rispetto di tale termine comporta la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

- I certificati rilasciati a persone fisiche ed imprese al 24/01/2019 per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente limitatamente a dette apparecchiature; i certificati rilasciati alle persone fisiche per queste attività possono essere estesi anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e

rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa.

- I certificati rilasciati alle persone fisiche al 24/01/2019 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta; i certificati rilasciati alle persone fisiche al 24/01/2019 per queste attività possono essere estesi per svolgere attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività, rilasciando una apposita certificazione integrativa.

www.progettogas.com

-Iscriversi al Registro Telematico Nazionale

-Versare i diritti di segreteria

-**Entro 8 mesi dall'iscrizione devono ottenere la certificazione** del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di esecuzione, pena cancellazione dal Registro

-Validità certificato 10 anni

-Rinnovare certificato entro 6 mesi dalla scadenza su richiesta dell'interessato

2) Imprese e persone già iscritte al Registro Telematico Nazionale al 24/01/2019 ma non ancora certificate:

- devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine del **24 settembre 2019**. Il mancato rispetto di tale termine comporta la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

- I certificati rilasciati a persone fisiche ed imprese al 24/01/2019 per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente limitatamente a dette apparecchiature; i certificati rilasciati alle persone fisiche per queste attività possono essere estesi anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento **delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero** contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa.

- I certificati rilasciati alle persone fisiche al 24/01/2019 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta; i certificati rilasciati alle persone fisiche al 24/01/2019 per queste attività possono essere estesi per svolgere attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività, rilasciando una apposita certificazione integrativa.
